

O.S. firmataria del Contratto Giuridico Regioni- Autonomie Locali- comparto personale dei livelli vigente, riconosciuta rappresentativa con la Delibera Comitato Direttivo Aran n. 15 del 19 marzo 2009.

*Regione Sicilia*  
*Coordinamento Regionale*

***Della presente si richiede  
Comunicazione al Personale  
Tramite affissione albo  
comunicazioni ai sensi della  
legge n° 300 del 20/ 05/ 1970***

***Prot.n° 130 / 2014/DG/SR/MV***

*Mazara Del Vallo 29 Agosto 2014*

Sig. Sindaco  
Sig. Segretario Comunale  
Sig. Dirigente del Personale  
Sig. Dirigente di Ragioneria

**Comune di Mazara del Vallo  
Residenza Municipale**

**Al MEF Servizio Ispettivo  
Enti locali**

**sede**

**Al MINISTERO Funzione Pubblica  
Servizio Ispettivo**

**Sede**

**Procura della Repubblica di Marsala**

**Sede**

**Procura della Repubblica Presso La Corte dei Conti di  
Palermo**

**Sede**

**Assessorato Regionale Famiglia – lavoro**

**Sede**

**Organi di stampa**

**Loro sedi**

***Oggetto: Piano triennale delle assunzioni dell'Ente - azioni in autotutela ,richiesta azione giudiziara –atti ispettivi.***

Premesso:

**che** il vs spett.le Ente, ha adottato un piano triennale delle assunzioni in violazione di legge, essendo applicata al comune di Mazara del vallo una disposizione di legge che vieta ogni tipo e forma di assunzioni; (art 6 legge 28 novembre 2005 n 246, all'art 48)

**che** su detto piano oltre a segnalare il gravame di legge abbiamo attivato le procedure di consultazione e/o concertazione e nonostante ciò il provvedimento come previsto per legge non è stato sospeso.

**che** nonostante quanto segnalato avete provveduto ad effettuare assunzioni ex art 110 e ex art 90 , del Tuel , quest'ultime per altro non previste dallo stesso piano triennale delle assunzioni.

**che** avete assunto fuori dal limite massimo del 30% ex art 109 Tuel il comandante della polizia municipale, per altro con incarico fuori legge secondo la sentenza della Corte di Cassazione, n. 478 del 13 gennaio 2014, che ha fissato - nell'esercizio delle proprie funzioni di nomofiliachia e riguardo a quanto in argomento - il seguente principio di diritto:

"In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica **l'art. 19 D. Lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dall'art. 14 sexies D.L. n. 155 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005**, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l'art. 110, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), il quale stabilisce solamente che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. La disciplina statale integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitu personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e di garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato".  
è, altresì, statuito che l'incaricato ha diritto al reintegro per il completamento del termine minimo di durata (3 anni) anche nel caso in cui vi sia rinnovo dell'organo politico; a tal fine, risultano legittimi provvedimenti di conferma e/o proroga volti a soddisfare la condizione appena descritta che siano assunti dal Sindaco uscente o da quello neo-eletto.

La Suprema Corte motiva il proprio assunto, anche, nella considerazione che esso è recettivo dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 324/2010 laddove, il Giudice delle leggi, ha sancito l'applicabilità delle norme dell'art. 19, d.lgs. 165/2001 agli enti locali (a questi estesa con l'art. 40, comma 1, del d.lgs. 150/2009); tra queste anche il comma 6-ter che, appunto, definisce la durata degli incarichi. Rammentiamo, sinteticamente, che la Corte (precitata sentenza n. 324/2010) ha affermato, in riferimento all'art. 19 del d.lgs. 165/2001, che:

"Tale disciplina, secondo il giudice delle leggi, non riguarda, pertanto, né procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al pubblico impiego, né la scelta delle modalità di costituzione di quel rapporto giuridico. Essa, valutata nel suo complesso, attiene ai requisiti soggettivi che debbono essere posseduti dal contraente privato, alla durata massima del rapporto, ad alcuni aspetti del regime economico e giuridico ed è pertanto riconducibile alla regolamentazione del particolare contratto che l'amministrazione stipula con il soggetto cui conferisce l'incarico dirigenziale. Non sussiste, dunque, violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., appunto perché la norma impugnata non attiene a materie di competenza concorrente (coordinamento della finanza pubblica) o residuale regionale (organizzazione delle Regioni e degli uffici regionali, organizzazione degli enti locali), bensì alla materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale".

Tutto ciò premesso, e nella considerazione :

che sulle assunzioni ex art 110 Tuel abbiamo con precedente nota richiesto copia di tutta la documentazione nonché i verbali di comparazione dei vari partecipanti.-Documentazione fornita in maniera evasiva e parziale , per esempio per verbali di comparazione sono stati fornite semplici schede riepilogative dei singoli partecipanti ma nessuna reale comparazione è data sapere.

Ciò nonostante dalla stessa incompleta documentazione fornita (avvisi di selezione, verbali della fase istruttoria e della successiva fase definitiva (art.4 - valutazione) valutazione dei curricula ai sensi della legge vigente,

si evince ed emerge in maniera chiara che esistono palesi incongruenze, violazioni di legge, errori ed omissioni:

che qui si elencano ai fini esemplificativi e non esaustivi:

- Mancanza dei curriculum dei candidati ammessi e non (documentazione essenziale), relativamente alla compilazione del verbale di comparazione afferente gli incarichi
- Mancanza della delibera G.M. n.0099 del 09.07.2014;
- Risultano mancanti i criteri di valutazione dei curricula ai fini dei requisiti di ammissione di cui all'avviso di selezione pubblica comparativa afferente gli incarichi e criteri di valutazione dei curricula ai fini della comparazione per definire la selezione pubblica come previsto nell'art.110, comma 1, D.Lgs 267/2000 (carezza di tabelle semplificative delle rispettive graduatorie ).

Oltre a quanto fin qua evidenziato, preme sottolineare, che dopo una attenta lettura dei verbali, è emersa una "strana" diversità di procedure di valutazione utilizzate nella selezione pubblica comparativa ;

più precisamente, per quanto concerne l'incarico di dirigente del **secondo settore** lo stesso è avvenuto ai sensi dell'art.20 del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, mentre l'incarico di dirigente del **terzo settore** sarebbe avvenuto ai sensi dell'art.20 del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi asseritamente modificato con delibera G.M. n.0099 del 09.07.2014.; **mentre in realtà, l'art.4 del bando per l'incarico di dirigente del terzo settore prevede la valutazione ai sensi dell'art.20 del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e non quello modificato con delibera G.M. n.0099 del 09.07.2014 utilizzato nella procedura!**

più precisamente: nel verbale ufficiale è scritto *"Si passa all'esame dei curricula dei candidati ammessi, per la relativa valutazione sulla base di criteri stabiliti dall'art. 20 del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, come modificato ed integrato con deliberazione G.M. n. del con specifico riferimento alle competenze del III settore "Servizi alla città e alle imprese" in conformità al relativo avviso pubblico, secondo la seguente scheda di valutazione:"*.....

a nostro avviso si tratta di qualcosa di strano, che esageratamente potremmo arrivare a **definire falso in atto pubblico** la dove si certifica la conformità al relativo avviso pubblico, mentre si applica una modifica di cui nell'avviso pubblico non è data notizia e viene lasciato in bianco il numero della GM e della data della stessa.

- Appare inoltre evidente la violazione della legge sulla privacy, non era previsto infatti nei rispettivi bandi che la fase istruttoria non fosse espletata dal Segretario Comunale nel rispetto dei dati sensibili contenuti nei curricula dei candidati (rispetto legge sulla privacy).
- Non risulta autorizzazione del RUP e/o altra documentazione comprovante la dichiarazione della trattazione di dati sensibili, e non riguardanti i candidati (vedi verbali ove si evince capo di gabinetto Sig. Parrinello Giuseppe presente alla fase istruttoria). ( a che titolo?)
- Non si evince dai verbali e di eventuale documentazione allegata che "sia stato accertato che le figure di cui si intende affidare incarico non siano rinvenibile nei ruoli dell'ente" così come previsto dall'art.19 comma 6 del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.;

- nel verbale dell'avviso di selezione pubblica comparativa afferente incarico del terzo settore si da atto di aver tenuto conto delle domande pervenute entro 08/07/2014 con una discrasia con la scadenza riportata in bando (vedi pagina 1 riga 11) in cui si da scadenza oltre tale data.

**Per queste ragioni si invita l'amministrazione ad adottare la revoca dei provvedimenti in parola In autotutela; mentre si chiede alle autorità investite secondo le competenze assegnate dalla legge di voler esperire le valutazioni del caso attraverso atti ispettivi e/o indagini di competenza.**

Salvezze e azioni di legge illimitate

Il co- coordinatore Regionale  
Donato Giglio

